

Edizione di lunedì 13 Luglio 2020

EDITORIALI

[I temi della 7a puntata di Euroconference In Diretta](#)

di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

[Credito d'imposta sanificazione: entro il 7 settembre l'invio della comunicazione](#)

di Lucia Recchioni

ENTI NON COMMERCIALI

[La prima bozza del decreto legislativo contenente il testo unico sullo sport – I° parte](#)

di Guido Martinelli

AGEVOLAZIONI

[Il Decreto Rilancio e le novità del superbonus 110% - II° parte](#)

di Debora Reverberi

CRISI D'IMPRESA

[Obbligazioni in pegno e insinuazione al passivo della banca](#)

di Francesca Dal Porto

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

EDITORIALI

I temi della 7a puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino



Appuntamento **oggi alle ore 9** con la **settima puntata** di ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** andremo ad esaminare tutto quanto è successo nella **settimana dal 6 al 12 luglio** per quanto concerne i **provvedimenti normativi** e di **prassi**. Abbiamo poi selezionato, come sempre, **10 pronunce della Corte di Cassazione**, alle quali abbiamo attribuito un *rating* di rilevanza per evidenziare quelle di maggior interesse.

Lunedì scorso, come è noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il **Decreto Semplificazioni** e il **Decreto di recepimento della Direttiva Pif (Protezione Interessi Finanziari)**.

Il **Decreto Semplificazioni** “traccia le direttive” di **quattro importanti riforme**, che andremo a commentare, introducendo semplificazioni:

1. in materia di **contratti pubblici ed edilizia**;
2. **procedimentali**;
3. per il sostegno e la diffusione dell'**amministrazione digitale**;
4. in materia di **attività di impresa, ambiente e green economy**.

Ci soffermeremo, evidentemente, anche sulle questioni maggiormente **controverse**: la norma che prevede la possibilità che nelle **società di persone** il **recesso del socio possa essere effettuato senza l'intervento del notaio per la modifica dell'atto costitutivo** e quella che prevede l'**esclusione dalle procedure di appalti pubblici** a fronte di **irregolarità tributarie e contributive anche non definitive**.

Per quanto concerne il **decreto di recepimento della Direttiva Pif**, analizzeremo la **principale novità in ambito penale** e cioè la prevista **punibilità per il tentativo**, che richiede il verificarsi di **due condizioni**: gli atti devono essere stati compiuti anche in territorio di altro Stato membro e la finalità deve essere quella di evadere l'Iva per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Venendo ai **documenti di prassi** emanati dall'Agenzia, un passaggio sarà dedicato alla **circolare monstre (411 pagine) n. 19/E di mercoledì scorso** con i chiarimenti in merito alla **compilazione delle dichiarazioni**, in particolare per quanto riguarda l'individuazione degli **oneri deducibili e detraibili** e la corretta apposizione del **visto di conformità**.

Ci soffermeremo quindi sul [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 259854/2020](#) e sulla [circolare n. 20/E](#), entrambi pubblicati nella **serata di venerdì** e dedicati ai **crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**: in particolare, la circolare fornisce alcuni chiarimenti in merito ai richiamati crediti d'imposta, mentre il successivo provvedimento si occupa della cessione degli stessi.

La **sessione adempimenti e scadenze**, curata da **Lucia Recchioni**, sarà dedicata alla tematica dell'**approvazione del bilancio in seconda convocazione**: particolarmente attuale, quindi, e altrettanto delicata.

Nella **terza sessione**, il **caso operativo** scelto dai partecipanti con il sondaggio di lunedì scorso è quello della **corretta compilazione della dichiarazione in presenza di spese per alberghi e ristoranti**: analizzeremo le diverse casistiche e ne andremo ad evidenziare l'impatto nell'ambito del modello dichiarativo.

La **quarta sessione**, dedicata all'**approfondimento**, sarà incentrata sul **bonus facciate**, oggetto di **recentissimi e interessanti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate**, che si sono aggiunti alle indicazioni contenute nel documento di prassi di riferimento, vale a dire la [circolare n. 2/E/2020](#).

Il **bonus facciate** è una delle numerose misure che sono oggi volte ad incentivare gli **interventi edilizi** e si concretizza in una **detrazione pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti**.

L'agevolazione è **particolarmente "generosa"**, se pensiamo che, a differenza di quanto normalmente avviene, non è stato previsto **né un limite massimo di detrazione, né di spesa ammissibile**.

Nella **quinta sessione**, curata da **Gruppo Finservice**, la **dott.ssa Sofia Pantani** si occuperà del **bando del MISE dedicato all'economia circolare**, che rappresenta una misura agevolativa di particolare interesse per le imprese.

Come consuetudine, la diretta terminerà con la **sessione Q&A**, nella quale andremo ad affrontare alcuni dei quesiti formulati dai partecipanti, mentre agli altri daremo risposta in settimana attraverso la **pubblicazione nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**, così come su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta sanificazione: entro il 7 settembre l'invio della comunicazione

di Lucia Recchioni

DIGITAL

Seminario di specializzazione

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DAL D.L. RILANCIO

Scopri di più >

Nella giornata di **venerdì, 10 luglio**, sono stati pubblicati, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate:

- il [provvedimento prot. n. 259854/2020](#) del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché i **modelli e le istruzioni** per usufruire dei **due crediti d'imposta introdotti dal Decreto Rilancio** (ovvero il **credito d'imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale**, e il **credito d'imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro**),
- la [circolare AdE 20/E/2020](#), la quale ha fornito i **primi chiarimenti** in merito ai due richiamati crediti d'imposta.

Il **credito d'imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione**, lo si ricorda, è riconosciuto ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e spetta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020** (per un importo massimo del credito d'imposta di 60.000 euro per ciascun beneficiario), per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**.

La [circolare AdE 20/E/2020](#) ha quindi precisato che **danno diritto al credito d'imposta** in esame anche le **spese di sanificazione, degli ambienti e degli strumenti, costituenti spese ordinarie** in relazione alla natura delle attività esercitate, e **non legate quindi all'emergenza sanitaria in corso**. Il credito d'imposta, pertanto, potrà essere riconosciuto anche a fronte delle **spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020**, dagli **studi odontoiatri, dai centri estetici, ecc.**, per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti **ordinariamente sostenute**.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto anche nel caso in cui **l'attività di sanificazione sia**

svolta in economia dal soggetto beneficiari, in quanto già in possesso di specifiche competenze. In questo caso, al fine di poter **correttamente determinare l'ammontare della spesa agevolabile**, è possibile **redigere fogli di lavoro interni all'azienda** e moltiplicare, dunque, le **ore di lavoro impiegate nella sanificazione** per il **costo orario di lavoro del dipendente**, aggiungendo il **costo dei prodotti disinfettanti utilizzati**. In ogni caso, il risultato dovrà essere **congruo rispetto al costo di mercato di interventi similari**.

Al fine di poter beneficiare del **credito d'imposta** in esame, il [provvedimento prot. n. 259854/2020](#) richiede **l'invio di un'apposita comunicazione**, da parte del **soggetto beneficiario**, all'Agenzia delle entrate, **dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere**.

Per l'invio della comunicazione sono previsti tempi brevissimi: **dal 20 luglio al 7 settembre 2020**.

Il motivo di tale previsione risiede nel fatto che **l'ammontare massimo del credito d'imposta concretamente fruibile** sarà pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la **percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, da **emanare entro l'11 settembre 2020**.

Solo dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento il credito d'imposta potrà **essere utilizzato** in compensazione mediante modello F24.

In alternativa, il credito d'imposta potrà essere **utilizzato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, oppure, fino al 31.12.2021, **potrà essere ceduto a terzi**, presentando apposita **comunicazione all'Agenzia delle entrate**.

ENTI NON COMMERCIALI

La prima bozza del decreto legislativo contenente il testo unico sullo sport - I° parte

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

LA LEGGE N. 86/19 E LA RIFORMA DELLO SPORT ANALISI DEI DECRETI DELEGATI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il Ministro Spadafora ha distribuito la **prima bozza** del c.d. “**testo unico sullo sport**”, ossia il decreto delegato di cui alla **L. 86/2019**. La scelta, del tutto condivisibile, è stata quella di riunire in un unico testo tutte le deleghe indicate nel testo legislativo.

Il lavoro costituisce una revisione di tutta la *governance* e la disciplina dello sport italiano, fino ad oggi determinata sostanzialmente da tre provvedimenti: dal **D.Lgs. 242/1999** (meglio noto come decreto Melandri – per la parte istituzionale sullo sport), dalla **L. 91/1981** sul professionismo sportivo e dall'[articolo 90 L. 289/2002](#) per la parte sul dilettantismo.

Appare ovvio come, in una prospettiva così ambiziosa, questa prima bozza contenga alcune luci e molte ombre ma sono convinto che i contributi delle forze politiche potranno **riordinare in maniera ottimale la materia**.

Intanto viene finalmente definito cosa debba intendersi per “sport”.

Si parla di **qualsiasi forma di attività fisica**. Qui si presenterà il problema se i giochi in cui **prevale la componente mentale**, pensiamo ad esempio a certi giochi di carte (vedi burraco) o agli ormai emergenti *e-sports* potranno, alla luce di questa definizione, rientrare nella **categoria delle attività sportive**.

Si dovrà iniziare a convivere con la maggiore novità a livello istituzionale. Mentre, fino ad oggi, il referente a cui lo Stato aveva affidato ogni competenza in materia di sport era il Coni, ora le competenze sono distribuite (in maniera più o meno organica) tra tre soggetti: il **Coni**, la società **Sport e Salute** e l'**ufficio sport** (futuro dipartimento) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da evidenziare, rispetto alla situazione odierna, che, **essendo rimasto al Coni solo la**

competenza in materia di “preparazione degli atleti”, i rappresentanti degli enti di promozione sportiva escono dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale del Coni e sono “sostituiti” dai rappresentanti dei gruppi militari e di Stato.

Al Coni viene riassegnata una pianta organica di personale al fine di meglio evidenziare l'autonomia tra detto ente e la **Sport e Salute spa**.

Sul territorio il Coni manterrà la sua presenza istituzionale con il Presidente regionale mentre la struttura operativa prima alle sue “dipendenze” diventerà un comitato territoriale per la promozione dello sport, presieduto da un rappresentante della Regione e composto da membri indicati dall'amministrazione scolastica, dal Coni, dal Cip, da Sport e Salute e dagli enti di promozione sportiva.

Viene accentuato il carattere privatistico delle Federazioni e delle discipline sportive associate e i loro bilanci non saranno più approvati dalla Giunta nazionale del Coni ma direttamente dai Consigli Federali. Solo in caso di parere contrario del **collegio dei revisori** si procederà alla convocazione della **assemblea generale della Federazione** o della disciplina associata per l'approvazione del bilancio.

Il riconoscimento degli **enti di promozione sportiva** è affidato all'ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Importanti novità in materia di società sportive dilettantistiche. Viene infatti previsto, in analogia con quanto indicato dal **D.Lgs. 112/2017** per l'impresa sociale, che possono diventare tali tutte le società di cui al libro V del codice civile. Qui si pone il problema di come possano, le società di persone, fattispecie collocate all'interno del citato libro codicistico, **garantire l'assenza del fine di lucro** come richiesto, stante il fatto che **non viene prevista in questo caso la separazione del patrimonio della società da quello dei singoli soci**.

Ma la novità sicuramente **di maggiore rilievo appare essere il recepimento, del tutto auspicato, del principio già presente per le imprese sociali, che vede la possibilità, nelle società sportive dilettantistiche, di destinare: “una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili o degli avanzi di gestione annuali ... alla distribuzione ... di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato”**. Una riedizione, in modo più confacente alla realtà dello sport, di quella che era stata la **società sportiva dilettantistica** lucrativa, poi abrogata.

Contrariamente (e per fortuna) a quanto accade oggi viene previsto che la finalità sportiva debba essere **prevalente** e l'eventuale esercizio di attività diverse deve essere solo **secondario e strumentale**.

Altra novità da sottolineare è **la previsione della ammissibilità del rimborso al socio “del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato”**, oggi ritenuta genericamente non ammessa.

Viene meglio chiarita la **clausola di incompatibilità per gli amministratori di ricoprire “qualsiasi carica”** (quindi anche quelle di carattere non amministrativo) in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operano nell'ambito della medesima federazione o disciplina sportiva associata.

Vengono poi **confermate**, al momento in maniera molto “disordinata”, alcune **agevolazioni tributarie** già in essere.

Si parte dalla conferma della non applicabilità della ritenuta di cui all'[articolo 28 D.P.R. 600/1973](#) ai contributi del Coni, delle FSN e degli Eps, l'imposta di registro in misura fissa agli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, la conferma della presunzione di spesa pubblicitaria delle sponsorizzazioni fino a 200.000 euro, l'applicabilità dell'[articolo 4 comma quarto del decreto Iva](#). Tale ultima indicazione, se confermata nel testo finale potrebbe far cessare le preoccupazioni sull'applicabilità di tale disposizione alle società sportive dilettantistiche.

AGEVOLAZIONI

Il Decreto Rilancio e le novità del superbonus 110% - II° parte

di Debora Reverberi

DIGITAL Seminario di specializzazione

SISMA BONUS E DETRAZIONI FISCALI 110%: LIMITI E CONDIZIONI

Scopri di più >

Nel [precedente contributo](#) sono state esaminate le modifiche approvate dalla Camera, in sede di conversione in Legge, all'[articolo 119, D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio).

Anche l'[articolo 121](#), che disciplina in via sperimentale per i soli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 la modalità di fruizione, alternativa alla detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo, di alcune detrazioni in materia edilizia ed energetica **sotto forma di credito di imposta o sconto sul corrispettivo**, è stato incisivamente **modificato in sede referente**.

Le novità apportate e i chiarimenti forniti sulla disciplina **dell'opzione per la cessione o sconto in fattura** in luogo delle detrazioni fiscali riguardano i seguenti temi:

- la precisazione che in caso di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il contributo viene recuperato dai medesimi sottoforma di **credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante**, può essere ceduto anche a istituti di credito e agli altri intermediari finanziari e può coinvolgere più fornitori;
- la previsione che la **trasformazione della detrazione fiscale in credito di imposta** operi solo all'atto della cessione ad altri soggetti;
- l'introduzione della **possibilità di esercitare l'opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL)**;
- l'indicazione degli **interventi di restauro delle facciate** (c.d. bonus facciate) per cui spetta l'opzione;
- nel caso di trasformazione in crediti di imposta, la **disapplicazione del divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo**, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
- la **proroga del termine di adozione del provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate** a 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Rilancio;
- la possibilità di **esercitare l'opzione** avvalendosi dei soggetti abilitati alla

presentazione delle dichiarazioni in via telematica.

Le principali modifiche contenute nel testo dell'[articolo 121 D.L. 34/2020](#) approvato dalla Camera dei deputati sono dettagliate nella seguente tavola sinottica:

**Articolo 121 Precisazioni sullo sconto
comma 1 sul corrispettivo
lettera a)**

In luogo dell'utilizzo diretto in detrazione fiscale il contributo del 110% può essere fruito tramite opzione di sconto sul corrispettivo, che anticipa il fornitore e che poi recupera sottoforma di credito d'imposta, con facoltà di cessione a terzi.

Le precisazioni fornite riguardano:

- **l'importo del credito di imposta** spettante, pari alla detrazione fiscale;
- **la possibilità di coinvolgimento nell'opzione di più fornitori;**
- la facoltà di cessione del credito anche **a istituti di credito e agli altri intermediari finanziari**

**Articolo 121 Precisazioni sulla
comma 1 trasformazione in credito
lettera b) d'imposta**

In luogo dell'utilizzo diretto in detrazione fiscale il contributo del 110% può essere fruito tramite opzione per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La precisazione fornita attiene la **trasformazione della detrazione fiscale in credito di imposta, che opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti**

**Articolo 121 Opzione esercitabile in
comma 1-bis relazione a ciascun SAL**

L'opzione è esercitabile in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Per gli interventi ammissibili al superbonus 110% di cui all'articolo 119 i **SAL sono soggetti ai seguenti limiti:**

- numero massimo di SAL per ciascun intervento complessivo pari a 2;
- ogni SAL deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento complessivo

Articolo 121 **Precisazioni sull'opzione comma 2 per interventi del bonus lettera d) facciate**

Possono beneficiare dell'opzione gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (**cd. bonus facciate**) ivi inclusi:

- i lavori di pulitura o tinteggiatura esterna (ex [articolo 1, comma 219, Legge 160/2019](#));
- i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente linda complessiva dell'edificio (ex [articolo 1, comma 220, Legge 160/2019](#))

Articolo 121 **Disapplicazione della deroga all'[articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#), il credito divieto di compensazione** d'imposta derivante dall'opzione è **compensabile anche in per debiti iscritti a ruolo** presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed oltre 1.500 euro accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro

Articolo 121 **Proroga del termine di** La definizione delle modalità attuative, comprese quelle **adozione** relative all'esercizio delle opzioni da effettuarsi in via provvedimento attuativo telematica, è demandata ad un provvedimento del direttore del direttore dell'AdE dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 34/2020, in luogo dell'originario termine del 19.06.2020

Articolo 121 **Soggetti legittimati alla comunicazione dell'opzione**

I dati relativi all'esercizio dell'opzione sono comunicati esclusivamente per **via telematica**, secondo le modalità indicate dal provvedimento del direttore dell'AdE, **avvalendosi anche dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni**, individuati dall'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1999 ovvero:

- gli iscritti negli albi dei dotti commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti

del lavoro;

- i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Mef

CRISI D'IMPRESA

Obbligazioni in pegno e insinuazione al passivo della banca

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione
**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**
Scopri le sedi in programmazione >

Nel caso in cui un Istituto di Credito si **insinui allo stato passivo di un fallimento**, indicando nella domanda di insinuazione un importo a credito al netto della somma ricavata grazie alla **vendita di alcune obbligazioni della società fallita date in pegno** precedentemente alla dichiarazione di fallimento, quali valutazioni deve effettuare il **curatore fallimentare**?

Può accadere che prima della sentenza di fallimento l'imprenditore fallito abbia dato in pegno, con regolare contratto, **alcune obbligazioni di sua proprietà a favore della banca**, a garanzia di una linea di credito concessa.

In questo caso, la banca ha proceduto alla **liquidazione di tali attività finanziarie** e ha **trattenuto la somma così ottenuta a deconto del maggior credito spettante, insinuandosi per la differenza** che residua allo stato passivo. A fondamento del proprio comportamento, la banca pone [l'articolo 4 D.Lgs. 170/2004](#).

Ai sensi dell'[articolo 4 D.Lgs. 170/2004](#), comma 1, lett. b), “*Al verificarsi di un **evento determinante l'escussione della garanzia**, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto:*

1. *alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita;*
2. *all'appropriazione delle attività finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione;*

Il curatore, di conseguenza, deve **verificare se tale previsione è contenuta nel contratto di pegno** stipulato tra debitore e Banca.

È altresì importante che il curatore cerchi di capire quale sia la **natura del pegno in questione**. Dalla natura dello stesso, infatti, possono discendere **importanti conseguenze**. In particolare, il pegno può essere “**regolare**” o “**irregolare**”.

La **giurisprudenza di legittimità** è consolidata nell'affermare che si rientra nella disciplina del **pegno irregolare** qualora il debitore, a **garanzia dell'adempimento della sua obbligazione**, abbia vincolato al suo creditore un **titolo di credito o un documento di legittimazione** individuati conferendo a quest'ultimo anche la facoltà di **disporre del relativo diritto** (**Cassazione n. 3674/2014, n. 12964/2005, n. 21237/2004**).

Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato a chiare lettere che “*la possibilità di configurare come irregolare il pegno avente ad oggetto un libretto di deposito al portatore non soltanto presuppone che questo sia stato emesso dalla stessa banca creditrice che lo riceve poi in garanzia (...) ma anche che il contratto di costituzione di pegno riconosca a detta banca il potere di immediatamente disporne*. Non diversamente da quel che accade per la **costituzione in pegno di somme di danaro**, di titoli o di altri beni fungibili, insomma, il dato che rileva ai fini della configurabilità del pegno come irregolare non è solo costituito dalla natura del bene, ma anche e soprattutto dalla **volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene stesso** (o, nel caso si tratti di titolo di credito o documento di legittimazione, del relativo diritto) per soddisfare i propri crediti: facoltà di disposizione solo in presenza della quale la fattispecie esula dai confini del **pegno regolare per rientrare, viceversa, nella disciplina prevista dall'art. 1851 c.c.**” (**Cassazione n. 24865/2014, n. 3794/2008**).

Il curatore, quindi, dovrà verificare se il **contratto di pegno prevede l'appropriazione delle attività finanziarie da parte della banca** e se, in generale, riconosce alla banca la possibilità di disporre liberamente dei titoli costituiti in **pegno** o delle **somme derivanti dal rimborso degli stessi**.

Nel caso in cui nel contratto di pegno sia contenuta una **disposizione che prevede la facoltà per la banca di vendere i titoli costituiti in pegno** solo in caso di **inadempimento delle obbligazioni garantite**, deve ritenersi che la banca non abbia la possibilità di **disporre liberamente dei titoli**. In questo caso, al pegno può attribuirsi la natura di **pegno “regolare”** con le conseguenze che ne derivano.

Solo in caso di **pegno irregolare**, infatti, il creditore **acquista immediatamente la proprietà dei titoli depositati presso di esso e non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare** per il soddisfacimento del proprio credito, operando la **compensazione come modalità tipica di esercizio della prelazione**.

Nel caso di specie, quindi, il curatore **dovrà chiedere alla banca la restituzione delle somme ottenute dalla liquidazione delle attività finanziarie (obbligazioni) date a garanzia**, che andranno così ad alimentare la massa attiva fallimentare. Le stesse saranno oggetto di un **successivo riparto a favore del creditore titolare della garanzia rappresentata dal pegno** ma solo dopo aver trattenuto, da tali somme, la quota parte necessaria per la copertura delle


spese di procedura prededucibili.

Diversamente, l'attivo fallimentare rappresentato dal realizzo di tali obbligazioni sarebbe andato a soddisfare **integralmente il creditore garantito (la banca)** senza contribuire a pagare i debiti di massa come invece il resto dell'attivo fallimentare, con **lesione della *par condicio creditorum*.**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



Andare per l'Italia degli intrighi

Fabio Isman

Mulino

Prezzo – 12,00

Pagine – 160

Si direbbe che la storia italiana dal 1969 al 2010 e oltre abbia fatto propri i tratti della fiction e del thriller. Il 12 dicembre 1969, con l'esplosione della bomba alla Banca nazionale dell'agricoltura in piazza Fontana a Milano, si fa largo il sentire diffuso che forze occulte, magari anche straniere, abbiano dato il via alla «strategia della tensione». Seguiranno 50 anni di diffidenze e sospetti verso la politica e le istituzioni, scanditi da una serie di eventi luttuosi e non solo che renderanno iconici molti luoghi della penisola: fra tutti, piazza della Loggia a Brescia, la stazione di Bologna, via Fani a Roma, la base di Gladio ad Alghero. Ripercorriamo allora la mappa topografica di quei tempi difficili, in cui azione politica e condotte opache si sono spesso confuse, in un intreccio ancora indistricato fra terrorismo, servizi segreti, P2, caso Sindona, Banco ambrosiano.



I segreti del giovedì sera

Elvira Seminara

Einaudi

Prezzo – 16,50

Pagine – 200

Se la vita durasse una settimana, per Elvis e i suoi amici oggi sarebbe giovedì. Infatti è di giovedì che s'incontrano. Per scrutarsi, raccontarsi le novità, fare bilanci dentro un mondo che si scomponе sotto i piedi. Tra poco non avranno più cinquant'anni, e usciranno per sempre dall'età di mezzo per entrare in un territorio nuovo. Così, tra amori che nascono o franano, ansiolitici e aperitivi, cercano di varcare quella soglia labile e miracolosa saltandoci sopra come in una giostra, decisi a non scendere sin che dura il fiato – o il vino. La loro vita a dirotto si riflette in un dialogo inesauribile, impudico, che ci vede coinvolti tutti, nella stessa risata e nella stessa paura: congedarsi senza preavviso dall'unica giovinezza che ci è stata assegnata senza aver capito cosa ci aspetta. «Abbiamo 59 anni, alcuni di noi hanno smesso di tingersi i capelli e di fumare, altri hanno cominciato la dieta e la Recherche, però dicendo che la rileggono. Facciamo finta di credere a un sacco di cose: che dimostriamo al massimo 48 anni, che non siamo depressi ma disincantati, che quella non è pancia ma colite. Che il vino rosso fa bene, e il caffè allunga la vita. Abbiamo avuto case allagate e idee geniali, spesso contemporaneamente. Alcuni hanno doppie vite, doppio lavoro, doppio mento, doppia sim. A teatro ci addormentiamo, e in tv vediamo lo stesso Montalbano tre volte, convinti che sia la prima. Abbiamo voglia di ridere, ma ci commuoviamo spesso e diamo la colpa al polline. Ci angoscia l'idea di dimenticare le password. Crediamo ancora negli sconti, più o meno in Dio, nelle creme antirughe, nei concerti del primo maggio e nei sughi senza conservanti, e quasi tutti nel primo Battisti e nel primo Battiato, il primo Von Trier e il primo Paul Auster. Conviviamo con malattie autoimmuni, vicini razzisti, gatti anaffettivi, pc pieni di virus, aumenti di stipendio, di peso, di autostima, ma combattiamo il colesterolo, la fine della sinistra, gli specchi troppo illuminati, le sanatorie, i leggings di ogni tipo, i bicchieri di plastica, l'irrilevanza, la frenesia del Pil, i rumori di deglutizione. Ogni tanto siamo felici, senza motivo, senza bisogno d'indagare. Ci innamoriamo, andiamo in Messico e poi torniamo. Abbiamo detto milioni di volte le parole stress, motivazioni, analisi, percorso, adesso diciamo più spesso pillola, spreco, cuore, meraviglia. Il vocabolario si restringe e ansima, nel silenzio troviamo

nuove gradazioni. Guardiamo il meteo sull'iPhone, più volte al giorno, e la notte per quello dopo. Mettiamo in carica. Domani sole».



Il gioco della vita

Mazo de la Roche

Fazi

Prezzo – 18,00

Pagine – 480

È trascorso un anno da quando abbiamo lasciato la turbolenta Jalna. Eden è scomparso e non si hanno più notizie di lui, Alayne è tornata a New York, Pheasant ha avuto un figlio da Piers e lo ha chiamato Maurice, come suo padre. Ritroviamo la famiglia riunita attorno al tavolo davanti a un invitante soufflé al formaggio e una bottiglia di rum di quelle buone per gli uomini. Manca solo Adeline. La nonna ormai passa la maggior parte del tempo a letto: quello stesso letto che è stato testimone di concepimenti, nascite e addii, e che ora sembra attendere un commiato. Difficile credere che la complicata trama tessuta da Adeline nelle stanze di Jalna possa squarciasi. Ma una preoccupazione domina su tutte: a chi andrà l'eredità? Per tenere tutti in pugno, la furbissima nonna ha dichiarato che sarà destinata a una sola persona. Così, fra gelosie e sospetti reciproci, scatta la rincorsa all'ingente patrimonio: finirà forse nelle mani di Renny, per cui tutte le donne, nonna compresa, perdono la testa? O il fortunato sarà Nicholas, il più anziano, il figlio preferito? O l'adorabile piccolo Wakefield? Nel frattempo, il giovane Finch ha ben altro a cui pensare e coltiva in gran segreto la sua passione per le arti nell'attesa di entrare finalmente a far parte del gruppo degli uomini Whiteoak, mentre Renny non riesce a dimenticare l'affascinante Alayne, che tornerà a rimescolare le carte. Il gioco della vita è il secondo capitolo della saga di Jalna: una saga familiare amatissima che, a partire dagli anni Venti, conquistò generazioni di lettori, con undici milioni di copie vendute e centinaia di edizioni in tutto il mondo, seconda solo a Via col vento fra i bestseller all'epoca della prima uscita.



L'estate dei fantasmi


Lawrence Osborne

Adelphi

Prezzo – 19,00

Pagine – 285

Durante un'estate infuocata, mentre nel Mediterraneo infuria la crisi dei rifugiati, sull'isola di Idra sbarca il consueto, sofisticato stuolo di intellettuali, artisti, vacanzieri. È «la stagione dell'ozio»: aperitivi in terrazza, party alcolici, escursioni a bordo degli yacht. Per le ventenni Naomi e Sam si profilano mesi tediosi: l'una ha perso il lavoro in uno studio legale londinese, e in mancanza di alternative è ospite del padre e della seconda moglie nella villa di famiglia; l'altra è appena arrivata da New York e già conta i giorni che la separano dalla partenza. Naomi è tormentata, idealista – o almeno, così le piace far credere; Sam bella, ingenua, acerba. L'intesa è inevitabile; la catastrofe, pure. Quando le due si imbattono in Faoud, un giovane naufrago, Naomi escogita un piano tanto audace quanto sconsiderato per aiutarlo, mossa da un altruismo non del tutto disinteressato, e al tempo stesso dal desiderio di punire l'ipocrisia e la fatuità del padre. Ma Faoud ha troppo da perdere, e non può permettersi di assecondare l'ambiguo zelo umanitario della sua benefattrice. Nel rovinoso precipitare degli eventi, i fantasmi saranno riconsegnati per sempre al loro mondo d'ombra e non ci sarà redenzione per chi è «inconsapevole delle complessità della coscienza».



Gli insospettabili

Sarah Savioli

Feltrinelli

Prezzo – 16,00

Pagine – 240

Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un gatto, un ficus, e con tutti loro ama chiacchierare vivacemente. La sua vita scorre infatti come ogni altra, se non fosse che, a seguito del formarsi di un piccolo ematoma cerebrale, Anna può comunicare con piante e animali. La sua straordinaria capacità, oltre a offrirle un nuovo sguardo sul mondo, le regala un inaspettato impiego: diventa collaboratrice della squadra del burbero investigatore privato Cantoni, con cui battibecca in continuazione, insieme a quel "quintale d'uomo" di Tonino e all'alano arlecchino Otto, goloso di dolci e incline alla flatulenza. Mentre, sul luogo del delitto, Cantoni e Tonino interrogano parenti e vicini di casa, ecco che Anna di soppiatto parla con il cane della dirimpettaia, con le piante del giardino accanto, con un piccione aspirante suicida, con due vecchie sorelle tartarughe un po' rimbambite... Grazie ai suoi insospettabili informatori, Anna cerca una possibile risposta per la madre di Armando, un trentaquattrenne ex tossicodipendente "precipitato" dalla palazzina in cui viveva. L'ambiente della droga è il punto di partenza di un'indagine che – tra rivelazioni inattese, dialoghi con le più disparate creature sul senso del vivere, un figlio di quattro anni estremamente fantasioso nelle domande e una sorella in perenne crisi sentimentale – Anna, insieme a Cantoni e a Tonino, vede complicarsi in molteplici piste. Come "tante tessere di un puzzle, ma di puzzle tutti diversi fra loro". Sarah Savioli, con la scrittura fresca e piena di brio propria della migliore tradizione della nostra commedia e grazie alla sua lunga esperienza come perito tecnico scientifico forense, dà vita a una delle investigatrici più insolite, divertenti e stralunate del giallo nostrano. Aiuto un detective privato: lui e il suo collega interrogano i vicini, io i cactus e le cocorite.